

GAETANO ZILIO GRANDI  
Associato di diritto del lavoro  
nell'Università « Ca' Foscari » di Venezia

RAPPORTI DI LAVORO  
E ATTIVITÀ GESTORIA TRA AUTONOMIA,  
SUBORDINAZIONE E NUOVE PROPOSTE

SOMMARIO: 1. Da BARASSI al codice civile del 1942. — 2. Lavoro subordinato, autonomo e gestorio. — 3. Il contratto d'opera: mero *pendant* codicistico o sistema? — 4. Verso l'individuazione di un *genus* « lavoro »: l'agire per conto quale reverente comune delle attività lavorative *lato sensu*. Frammenti unitari di una disciplina possibile.

1. La dottrina giuslavoristica è solita collocare la nascita (di una compiuta elaborazione) del diritto del lavoro contestualmente alla pubblicazione de *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano* di Lodovico BARASSI (1). E tuttavia, in quel passaggio storico-giuridico da un secolo all'altro, al centro dell'attenzione vi era ancora — normativamente parlando — la distinzione tra mandato e locazione: paradigmi nei quali risultava obbligato far rientrare le diverse fattispecie lavorative.

Perché i nodi del rapporto tra rappresentanza, mandato e attività lavorative venissero al pettine, per dirla con DE NOVA, sa-

---

(1) Alla pubblicazione della monografia barassiana faceva *pendant*, per altro verso, la presentazione alla Camera dei deputati di un progetto di legge sul « contratto di lavoro », da leggersi in *DComm.*, 1903, 455 e commentato da GIANTURCO 1947, 270; e VIDARI 1903, 321 ss.: è dunque intorno agli anni 1901-1902 che si può ragionevolmente collocare la nascita della scienza del diritto del lavoro nel nostro Paese: cfr. sul punto MENGONI 1965b, 413; e soprattutto gli spunti di ROMAGNOLI 1989, 477 ss., spec. 479 ss.

rebbe occorsa in effetti un'elaborazione *ex novo* del rapporto tra rappresentanza e mandato e, per altro verso, che venisse costruito con contorni definiti un tipo contrattuale alternativo (il contratto di lavoro); ciò che allora stava solo principiando.

Vero è, piuttosto, che mandato e locazione d'opere conoscevano, proprio nel passaggio tra '800 e '900, una fase di avvicinamento, conseguente, si è visto (ZILIO GRANDI 2001), anche alla presunzione di onerosità che contraddistingueva il mandato commerciale rispetto a quello civile e, tra le altre cose, alla (coerente) previsione di una facoltà di recesso condizionata nell'ambito del medesimo istituto (art. 366 c. comm.); fattispecie molto vicina a quanto elaborato, in via extra-legislativa, da dottrina e giurisprudenza per la locazione di opere (DE NOVA 1974, 213; e già BONFANTE 1901, 321-322, ancora sulla diversa natura dell'attività dedotta nel mandato e nella locazione).

La dottrina commercialistica, peraltro, non sembrava rassegnarsi ad una sistemazione legislativa giudicata, a dir poco, irrazionale, e nel tentativo di rinsaldare i due istituti cercava di attrarre il mandato nell'orbita della locazione. È ovviamente la variante onerosa del mandato, accolta nel nuovo codice di commercio, a prestarsi ad essere ricondotta alla locazione, quale schema contrattuale referente, anche per la definizione piuttosto generica data all'oggetto della prestazione principale (« fare... una cosa »: art. 1570 c.c. 1865), che consentirebbe altresì di ricomprendervi « tutti i contratti aventi per oggetto un'attività retribuita » (2).

Su queste basi non è neppure difficile intendere chi, svolgendo agli estremi l'intento unitario, e muovendosi nell'alveo di una dottrina, quella commercialistica appunto, sempre attenta agli elementi comuni ai vari contratti, giunge ad individuare la categoria della « speculazione sul lavoro » (MARGHERI 1885, 407 ss.). In essa troverebbero posto tutte quelle figure, considerate singolarmente dal diritto civile, che il diritto commerciale può invece raccogliere sotto « forme di speculazione sul lavoro »; ciò che non può che favorire, sullo stesso versante civilistico, la creazione della contigua categoria del contratto di lavoro.

---

(2) DE NOVA 1974; e PIPIA 1933, 114; CARNELUTTI 1910, 435; ASQUINI 1961a, 78; v. soprattutto BARBERIS 1913, 43, per il quale sarebbe stato possibile « formare un unico tipo di contratto, sotto la generica definizione di “prestazione d'opera” ».

È evidente, in altre parole, come il processo di costruzione del contratto di lavoro coinvolga, ed anzi travolga, il mandato, e in specie quello commerciale, ad esso più vicino: con la conclusione, che si avrà peraltro modo di confutare e anzi di rovesciare, per la quale il mandato commerciale, riassorbito nel contratto di lavoro, costituirebbe la *species* di quest'ultimo (3).

È in questa situazione, di confusione dogmatico-normativa, che BARASSI persegue il già ricordato tentativo di « sistematizzazione » della figura del contratto di lavoro, da lui proposta in guisa ampia e comprendente ogni contratto in cui sia dedotta un'attività retribuita, ivi incluse le opere liberali retribuite, il deposito oneroso e lo stesso mandato oneroso. In tal senso, tuttavia, il criterio distintivo tra mandato e contratto di lavoro torna ad essere la gratuità, pur forzandosi, in tal modo, le definizioni legali (DE NOVA 1974, 224): a questo punto, cioè, il mandato è esclusivamente gratuito e il mandato oneroso altro non sarebbe, pertanto, che il neonato contratto di lavoro (BARASSI 1916-17, II, 293).

Tale conclusione contrasta evidentemente con la lettera della legge, e soprattutto con l'espressa disciplina codicistica del mandato commerciale. È ben vero che la figura del contratto di lavoro non aveva sino a quel momento trovato spazio dogmatico nel quale essere inserita, se non, quasi induttivamente, la *locatio operarum*. Ma da qui ad assimilarla, anzi a farla letteralmente coincidere con il mandato oneroso, che invece aveva trovato una specifica disciplina, il passo era indubbiamente eccessivo. Solo che l'eccesso appare riconducibile ad un intento pratico, e non certo alla corretta interpretazione giuridica.

Sebbene BARASSI si dimostri, in altri frangenti, assolutamente rigoroso nei confronti di venature sociologiche e proprio per questo trattenga la fattispecie lavoro subordinato all'interno del diritto privato, evitando così le tentazioni di una disciplina specialistica quale oggetto di un diritto c.d. operaio (GAETA 1997, 521 ss.; CASTELVETRI 1994; PINO 1984, 207 ss. e spec. 209), qui egli appare invece straordinariamente attento alle dinamiche sociali e alle esigenze dei traffici e dei rapporti tra imprenditori e lavoratori. Il mandato oneroso, e con lui altre figure contermini, trovava la pro-

---

(3) Su questo punto il dibattito era ovviamente acceso, e di lì a poco avrebbe trovato quale interlocutore privilegiato Lodovico BARASSI nei suoi ripetuti interventi tra il 1901 e il 1916-17. Ma v. anche BOLAFFIO, 1901, 426.

pria ragione di nascere in un'esigenza dettata dallo sviluppo del commercio che non poteva limitarsi alla figura del mandato *tout-court*; lo stesso processo avrebbe dovuto interessare il contratto di lavoro e le esigenze ad esso sottostanti. Invece, proprio per evitare un'apposita e « problematica » disciplina, BARASSI riconduce l'uno (contratto di lavoro) all'altro (mandato oneroso) prima ancora che il primo possa vedere la luce. Ciò che tuttavia risulta essere, come felicemente sottolineato, solo una « sistemazione provvisoria » (DE NOVA 1974, 225), o meglio ancora un palliativo, posto che di lì a poco al contratto (*rectius* al rapporto) di lavoro sarebbe stato affidato uno specifico titolo del nuovo codice civile.

Le prime intuizioni di BARASSI, inoltre, ponevano la questione dei rapporti tra mandato e locazione in termini non solo dogmatici, ma essenzialmente pratici, specie per quel che riguardava la conseguente applicazione dell'intera, e allora nascente, legislazione del lavoro (DOMINEDÒ e LORDI 1939, 64-65); e riproponevano l'ulteriore problema della corretta configurazione delle figure degli ausiliari dell'imprenditore, in bilico, come visto, tra mandato commerciale e contratto di lavoro.

BARASSI attribuiva dunque all'espressione « contratto di lavoro » un significato amplissimo, comprensivo di plurime figure tipiche « aventi per oggetto un'attività retribuita di qualunque specie, sia subordinata che autonoma » (MENGONI 1965, 472 ss. e 1971, 8). In quanto *genus*, essa ricomprendeva, a sua volta, i rapporti corrispondenti alle *locationes*, *operarum* e *operis*, al mandato oneroso ed alle sue sottospecie e altresì all'agenzia, alla mediazione e al deposito oneroso. Ovvero (tutti) i contratti implicanti lo svolgimento di attività nell'interesse altrui mediante remunerazione. Ben altro, dunque, rispetto al contratto di lavoro ipotizzato nel coevo progetto di legge del 1902, esprimendosi in senso più che restrittivo (« un operaio o altro lavoratore manuale »).

E ben altro, ancor più, di quanto verificatosi in Germania, laddove la codificazione civile del 1896 non aveva accolto la partizione e la tradizione romanistiche (*rectius*, per quanto detto altrove, della pandettistica) e si era, per contro, precocemente sviluppata la critica contro l'assimilazione tra locazione di energie e di cose, creando lo spazio per l'affrancarsi del contratto di lavoro dagli schemi patrimonialistici e dalla riconduzione delle energie lavorative in rapporti contrattuali di scambio (da ultimo GRANDI 1999,

309 ss., spec. 321, e ivi riferimenti). D'altro canto, solo in tal modo il contratto di lavoro poteva distaccarsi concettualmente dal mondo dell'avere per approdare a quello dell'essere, richiamandosi in tal modo il pensiero di LORMAR. Tuttavia, è possibile ravvisare già nell'opera di BARASSI — e dunque altresì nel nostro ordinamento — anche un compiuto sforzo di rivalutazione del profilo personalistico, sebbene ancora all'interno dello schema locativo; e, di conseguenza, un processo di « raffinazione » della stessa nozione di locazione, applicata alle energie lavorative della persona, con la tendenziale eliminazione « delle conseguenze più macroscopiche della logica patrimonialistica » (ID., 323).

In verità neppure queste elaborazioni apparivano sufficienti a distinguere compiutamente la nascente categoria concettuale del contratto di lavoro dal preesistente istituto del mandato oneroso. Anzi, solo la dottrina più attenta avrebbe di lì a poco individuato il (ritenuto) corretto *discrimen*, fondato sulla differenza di piani tra natura dell'attività e natura della relazione tra le parti, intercorrente tra contratto di lavoro e mandato (SANTORO PASSARELLI 1966, 331, n. 8); e, in definitiva, sull'elemento della subordinazione.

Non è dunque un caso che la dottrina dei primi anni del secolo, ivi incluso BARASSI, continui ad occuparsi dei criteri distintivi tra mandato e locazione; ai quali prestava interesse lo stesso Progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti (MAGNO 1929, 209 ss.). Alcuni autori dimostravano piena consapevolezza del disagio nel « ricercare i caratteri distintivi dei due contratti, che mentre si sono sempre più avvicinati nel loro contenuto economico, si sono andati sempre più allontanando e differenziando nella loro regolamentazione e, specialmente, nella protezione giuridica dalla legge accordata ai contraenti » (SRAFFA 1933, 14; ma v. anche SANTAGATA 1985, 32 ss.). La disamina dei Motivi del Codice di commercio germanico, dal suo canto, avvalorava tale conclusione, ivi ritenendosi diversi gli istituti ma contestualmente lasciandosi « alla scienza » il compito di chiarire i termini della questione sulla base del fatto che « la parola affare (*Geschäft*) » non appare limitata solo a « negozi giuridici o azioni giuridiche »; nel che sta la omogeneità sostanziale tra i due, distinti legalmente, schemi giuridici: « mandato e locazione erano la medesima cosa » (SRAFFA 1933, 17). Già la dottrina precedente aveva posto in luce differenze e similitudini tra i due contratti, rilevando, in buona sostanza, l'inanità di

R I D L, 2001, I

una simile operazione senza un intervento legislativo. Ma il contratto di lavoro, che solo avrebbe potuto recepire e risolvere nel suo seno le problematiche sorte intorno a locazione e mandato, era ancora di là dall'essere legislativamente disciplinato, essendo stato piuttosto solo « pensato », e nei termini più ampi possibili (BARASSI 1901 e 1915-17).

In conclusione, all'inizio del XX secolo, ferme restando le sollecitazioni provenienti dai diversi mondi della cultura giuridica e nonostante le proposte legislative delle quali si è detto, l'alternativa alla quale ricondurre, senza un criterio pienamente condiviso dalla dottrina, le diverse tipologie lavorative rimaneva quella tra locazione e mandato, o più precisamente tra locazione d'opere e mandato commerciale, per quanto si è sopra riferito (4). Il passo successivo, con il codice civile del 1942, doveva essere il riconoscimento legislativo del contratto di lavoro, cui sarebbe conseguita la definizione del mandato come « tipo contrattuale in declino » (DE NOVA 1974): mentre, come noto, il codice civile tuttora vigente, pur disciplinando il « prestatore » di lavoro subordinato e solo presupponendo il « contratto » di lavoro (5), non chiaramente definito in guisa da fornire elementi di discussione addirittura intorno alla sua natura, ha posto e continua a porre a sua volta ulteriori e non lievi questioni di ordine dogmatico.

Il codice civile del 1942 inserisce le disposizioni in tema di (rapporto di) lavoro nell'impresa nel libro V, titolo II, sezione III; mentre il mandato — reso unitario — viene disciplinato nel libro IV, titolo III, dedicato ai singoli contratti (6). Il primo è definito quale mezzo per l'esercizio dell'impresa, teso ad ottenere la colla-

---

(4) Cfr. DE NOVA 1974, 229; e citt. anche da quest'ultimo, CARNELUTTI 1910, 710 ss.; ASQUINI 1961a, 78, n. 3; MOSSA 1937, 68. Ma v. anche le interessanti osservazioni di GRANDI 1977, 5 ss., circa l'intento di « ricercare, tra le strutture della codificazione civile, gli schemi di inquadramento del nuovo contratto di lavoro », laddove, invece, emerge un « mondo di rapporti domestico-rurali, un ideale di società statica dominata da una provvida solidarietà di interessi », tralasciandosi i grandi mutamenti che « pur si stanno svolgendo sotto i loro occhi ». Sul periodo dal diritto del lavoro preindustriale alla codificazione del 1942 v. anche GAETA 1993, spec. cap. I.

(5) La bibliografia sul punto è ovviamente vastissima: si rimanda, inizialmente, a SPAGNUOLO VIGORITA 1965; MENGONI 1965a e 1971; RIVA SANSEVERINO 1977; ICHINO 1990. Sul contratto d'opera, quale *pendant* del contratto di lavoro subordinato nell'ambito del codice civile, v. per tutti PERULLI 1998.

(6) V. anche gli *Atti della Commissione delle assemblee legislative. Libro delle*

borazione dei prestatori di lavoro subordinato « al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi » (art. 2082 c.c.): il lavoro subordinato, dunque, si configura quale uno degli strumenti di un'attività economica organizzata, sebbene esso possa inserirsi anche in particolari rapporti, « non inerenti all'esercizio di un'impresa » (art. 2239 c.c.). Il secondo è regolato dagli artt. 1703 ss. e definito esplicitamente come quel « contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra ». Definizione dalla quale possiamo anzitutto trarre, anche sulla base di quanto in altra sede riferito circa la storia (PROVERA 1975) del mandato medesimo, che si tratta di una figura che esclude la precedente bipartizione tra mandato civile e mandato commerciale: per la semplice, ma non sempre chiara agli interpreti, ragione che il mandato commerciale è *stato assorbito* (o *ha assorbito*, lo si vedrà in fine) di fatto (e *sistematicamente*) dal neonato contratto di lavoro.

L'attenzione del legislatore del '42 è tutta, significativamente, per il rapporto di lavoro subordinato, e nell'impresa medio-grande (per tutti ROMAGNOLI 1989; e già SANTORO PASSARELLI F. 1942, 376), ovvero per l'ipotesi socialmente più rilevante dell'attività lavorativa subordinata (GAETA 1993, 34). Un riconoscimento che fuoriusciva finalmente dalla tradizionale alternativa *locatio operis/operarum*, per rientrare, tuttavia, immediatamente in quella tra (contratto di) lavoro autonomo/subordinato. Il codice civile, in altri termini, propone certamente nuovi interrogativi, coniando le figure giuridiche cui ricondurre le diverse ipotesi lavorative, di cui rispettivamente agli artt. 2094 e 2222 c.c.; ma chiude quello sul quale si era fondamentalmente concentrata la dottrina pre-codificistica: ovvero l'alternativa locazione/mandato.

Non è, dunque, del tutto vero che « con la codificazione civile del '42 tutto cambia affinché nulla possa cambiare » (ROMAGNOLI 1989, 485); o meglio è vero nei limiti in cui ciò serve a « rilegittimare il rapporto di lavoro come rapporto di dominio nello stesso momento in cui somministra dosi cospicue di garantismo al lavoratore in quanto contraente debole ». Inoltre i compilatori del codice adottano una nozione generica di lavoro, ricavata a piene mani

---

*obbligazioni*, Roma, 1940, e ivi la relazione di COSTAMAGNA sul « contratto di lavoro » ed il dibattito conseguente; nonché il *Progetto e relazione della Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione per il codice civile. Quarto libro. Obbligazioni e contratti*, Roma, 1939, 58 (in tema di mandato).

dalla Carta del lavoro del 1927; al precipuo fine di farvi rientrare anche il maggiore operatore dell'economia, ovvero l'imprenditore (*ivi*, 486).

Non più *locatio operis* e *locatio operarum*, dunque, se non nei limiti in cui simili categorie vengono e soprattutto verranno successivamente utilizzate per distinguere tra lavoro autonomo e subordinato. Così, da un *pensiero* giuridico che «nega con energia qualsiasi rilevanza giuridica al carattere industriale del lavoro subordinato» (VARDARO 1986, 96), si passa ad una *costruzione* giuridica in qualche modo eversiva rispetto al passato, caratterizzato, in specie nel codice civile del 1865, da uno stretto nesso tra proprietà e lavoro al punto che, in concreto, potevano «costituirsi rapporti di lavoro senza che ne siano precisati gli elementi essenziali, quali la durata e le modalità del lavoro da prestarsi e persino la retribuzione» (CASANOVA 1986, 235).

È una costruzione — quella del codice civile — non solo quantitativamente rilevante, come dimostrano le previsioni (invero solo formalmente indirizzate al lavoro) di un intero libro (RIVA SANSEVERINO 1977); ma altresì, e soprattutto, qualitativamente interessante, con il passaggio da una prospettiva «dell'aver» ad una «del fare», dalla locazione ad un vero e proprio contratto di lavoro, per il quale valgono, oltre alle specifiche regole di cui al libro V, anche quelle relative ai contratti in genere (cfr. MAZZOTTA 1986; ma già MENGONI 1965b e RIVA SANSEVERINO 1977).

Ciò nonostante, in questa sede le disposizioni del codice civile rilevano non tanto per quello che dicono in tema di «contratto» di lavoro subordinato, ma per quello che in altro momento presuppongono: ad esempio in tema di rappresentanza e cooperazione e di ausiliari dell'imprenditore. Ciò che consente di tornare nella tradizionale prospettiva giuslavoristica, con in più un bagaglio essenziale per capire il passato del diritto del lavoro (ROMAGNOLI 1989) e, a maggior ragione, il suo futuro (GIUGNI 1994, 203 ss., SIMITIS 1997 e SCOGNAMIGLIO 1999, 273 ss.).

2. A quanto detto sotto il profilo storico-critico (ZILIO GRANDI 2001) — spostandoci ora su un piano di maggiore attualità e con preciso riguardo alle nuove forme del lavoro (PERULLI 2000b, 267) — si deve aggiungere preliminarmente che «la disponibilità del lavoro altrui per realizzare propri fini produttivi, una volta ot-

R I D L, 2001, I

tenuta attraverso la forma della *locatio operarum*, oggi viene ottenuta anche mediante numerose altre forme contrattuali che compensano la minore immediatezza giuridica del rapporto potere-subordinazione con un costo minore » e il cui oggetto « è (spesso) la prestazione di servizi prodotti da una propria organizzazione produttiva » (M.G. GAROFALO 1999, 22; e GHEZZI 1996, ivi richiamato; ma v. anche, sin d'ora, FERRARO e PEDRAZZOLI 1999).

Allo stesso modo va rilevato come sia la dottrina strettamente giuslavoristica, sia quella sociologica del lavoro, sia infine quella economica, abbiano oramai individuato alcuni punti fermi nell'analisi, e dunque nella soluzione, dei problemi del diritto del lavoro verso il nuovo millennio e, in particolare, del suo oggetto (su cui già SCOGNAMIGLIO 1999 e GRANDI 1999). Cercando di riassumere al massimo essi possono essere ravvisati: nell'avvicinamento e quindi diversificazione dei due tradizionali schemi lavorativi, autonomo e subordinato, ovvero « il modello del lavoro astratto e quello del lavoro concreto » (SUPIOT 2000, 237 e spec. 230 ss.; ma nello stesso senso già PEDRAZZOLI 1997b, *passim* e spec. 329 ss., e già 1985; GALLINO 1999 e già 1998; SEMENZA 2000); nella transnazionalità di simile problematica, comune all'intero panorama europeo e che, per ciò stesso, costituisce un evidente esempio di *dumping* sociale e sindacale a favore di chi, Stati Uniti *in primis*, ha già superato tale momento storico-giuridico, con particolare riguardo al ruolo del mercato del lavoro e ancor più a « fenomeni di neoprotezionismo mascherato, nella forma di abbattimento o quasi di costi per la sicurezza sociale, o di riduzione della possibilità di tutele collettive » (PEDRAZZOLI 1997b, 333); nel superamento delle c.d. frontiere della subordinazione e del sottostante ragionamento « binario » a vantaggio di un'analisi compiuta della c.d. zona grigia, che apra a sua volta la via « ad un nuovo tipo di diritto del lavoro » e « al dilemma del riconoscimento legale di una forma atipica di lavoro » (da ultimo SUPROT 2000, 236; ma v. anche DAVIES 2000, 207 ss.); nell'inevitabile rapporto non più (solo) alternativo e conflittuale ma in qualche misura integrativo tra diritto del lavoro e commerciale (ancora approfonditamente DAVIES 2000, spec. 207 ss. e 216) (7):

---

(7) Si tratta di un aspetto già al centro del dibattito nella dottrina giuslavoristica, anche italiana; v. ad es. ROMEI 1999, e ovviamente ICHINO 1996 e ancora 1999, sebbene in prevalenza sullo specifico tema dell'esternalizzazione del lavoro. Significativa sul punto appare altresì la considerazione (DAVIES 2000, 216) per

un rapporto proficuo sul quale si fondano, in definitiva, molte delle considerazioni qui svolte, e non solo storicamente (ZILIO GRANDI 2001).

Rimane tuttavia da verificare come gli ampi fenomeni appena ricordati abbiano trovato collocazione (se non soluzione) nel dibattito giudiziario, scientifico e legislativo del nostro Paese. Sotto il primo profilo, una volta evidenziato il tendenziale superamento del paradigma « dogmatizzato » per il quale il giuslavorista si occupa prevalentemente e quasi esclusivamente del lavoro subordinato e dei suoi dintorni (NOGLER e PERULLI 1997, 170, che citano sul punto PEDRAZZOLI 1989), è oramai evidente che si è passati da un processo estensivo del mondo (e della disciplina) del lavoro subordinato, avvalorato anche da precise scelte metodologiche da parte della giurisprudenza, ad un netto incremento del lavoro autonomo, cui evidentemente si affiancano « gli effetti dei nuovi modelli organizzativi post-fordisti dell'*outsourcing* e del *down-sizing* » e la crescita di « sostituti funzionali » del lavoro subordinato (ancora NOGLER e PERULLI 1997, 171-172 e ivi anche cenni alle proposte emerse, su cui subito *infra*).

Il ruolo della giurisprudenza appare oggi molto meno significativo che non nei decenni trascorsi in quanto la stessa, in specie quella di legittimità, sembra aver attuato una sorta di *révirement* proprio con riguardo al metodo seguito nel processo di qualificazione delle fattispecie concrete. La preferenza, in ultima istanza, per il metodo c.d. sussuntivo e la rivitalizzazione della volontà delle parti, certo nel suo più pregnante significato in termini di effettività (già ICHINO 1990), conferma la consapevolezza di tale percorso giurisprudenziale, che sembra altresì scontare l'attesa di un'imminente riforma legislativa e dunque di una revisione organica e di ampio respiro di *una parte* della materia che ha costituito il nucleo fondante del diritto del lavoro (subordinato) del secolo breve (8).

---

la quale occorrerebbe « definire precisamente il raggio d'azione per il diritto del lavoro » di modo che « i principi del diritto del lavoro dovranno andare a mescolarsi con quelli del diritto commerciale ».

(8) È per questo che alle proposte di modificare e individuare, anche normativamente, un nuovo sistema di rapporti contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di attività lavorativa si accompagna, quasi inevitabilmente, la necessità di ripensare l'oggetto scientifico del diritto del lavoro, da un lato (PERULLI 1997, 178), e l'esigenza di ipotizzare un (diverso) diritto del lavoro nella seconda Re-

R I D L, 2001, I

In secondo luogo, e prima ancora dei progetti di legge, rilevano le opinioni della dottrina, che spesso ha prodotto veri e propri modelli normativi in proposito, talora sotto forma di compiuti articolati (GHEZZI 1996 e ivi le analisi propositive di ALLEVA e D'ANTONA). Ciò è avvenuto nel chiaro tentativo di ricomprendere i « sostituti commerciali del lavoro subordinato », altrimenti detti *lavori autonomi* della « seconda generazione » (BOLOGNA, FUMAGALLI 1997; PERULLI 1997, 183-184), nel processo di riposizionamento delle tutele, che appare l'obiettivo ultimo di tutte le proposte, sia quelle riduttive, sia quelle estensive dello spazio di piena tutela: con specifica attenzione, non casuale ma sociologicamente « imposta » (SEMENZA 2000), nei confronti delle diverse forme di lavoro caratterizzate da continuità e coordinazione e dall'apporto personale, per le quali potrebbe piuttosto essere ipotizzata « un'area di continenza » fondata su una base comune di istituti e di garanzie (D'ANTONA, 1996a, 27). Tale esigenza, beninteso, non riguarda solo il nostro ordinamento, come emblematicamente dimostra il caso francese ove si è arrivati a proporre una nuova fattispecie, il *contrat d'activité*, appunto « zona » di interseambio tra lavoro autonomo e subordinato (*amplius* PERULLI 1997, 184-185; e ID. 2000b, 277 ss.).

Tuttavia, l'idea del lavoro senza aggettivi (o *sans phrase*) e, a monte, del lavoro come « istituto giuridico » (con diversi percorsi ALLEVA 1996, 187 ss.; D'ANTONA 1996b, 195 ss.; ma v. già evidenti spunti in PEDRAZZOLI 1985), finisce per comportare, a nostro avviso, una mera precisazione tipologica dei criteri qualificatori idonei all'applicazione della disciplina giuslavoristica tipica, è dunque per aggravare i già sottolineati problemi di qualificazione in sede giudiziale; nonché per ricondurre tali nuovi « apporti lavorativi » alla sfera, ancora, del lavoro autonomo. Il che significa che se realmente si vuole, attraverso il lavoro senza aggettivi, disporre circa « uno zoccolo minimo di tutele comuni » (D'ANTONA, 1996b, 196; ma per una chiara analisi delle proposte citate v. PERULLI spec. 1997, 187 ss. e già 1996; e DE LUCA TAMAJO 1997), ciò deve e solo può essere fatto, invece, *de iure condendo*.

Al consueto limite di dover essere accolte in un provvedimento

---

pubblica, dall'altro (MARIUCCI 1997 e il dibattito conseguente svoltosi in LD 1997 e 1998).

R I D L, 2001, I

to legislativo soggiacciono altre proposte, diverse per contesto e provenienza. Così è per quella, in verità ben più ampia, di ICHINO (1996), che si scontra tuttavia, tra l'altro (sia permesso il rinvio ancora a PERULLI 1997, 191-192), con alcuni valori costituzionali fondanti. Mentre la proposta incentrata sul c.d. lavoro coordinato, condizionata anch'essa, evidentemente, dal necessario sbocco legislativo e altresì tesa a superare da un lato la storica dicotomia autonomia/subordinazione, dall'altro il problema degli spazi allocativi delle rispettive tutele, appare, almeno nelle sue linee generali, maggiormente vicina a quanto emergerà propositivamente in conclusione: in essa si parla invero di « contenitore » di molteplici attività lavorative connesse (interdipendenti) con un'attività imprenditoriale, nozione che assorbirebbe non solo i rapporti di lavoro autonomo di matrice post-fordista, ma anche rapporti oggi definibili tradizionalmente di *locatio operarum*. E tuttavia si tratterebbe di rapporti oramai de-gerarchizzati e de-strutturati (in buona sostanza *de-lavorizzati*) nella componente essenziale data dalle mansioni (così PERULLI 1997, 193 ss., che peraltro evidenzia, nella proposta medesima, « una chiara scelta di politica del diritto », *sub specie*, in sostanza, di « erosione di tutele » a fronte di « esigenze di flessibilità »), comunque collocati in una prospettiva che si presta a critiche anche dal punto di vista più strettamente tecnico-giuridico, specie relativamente ad un ipotizzato « potere di coordinamento », in realtà facilmente assimilabile al tipico potere direttivo dell'imprenditore di cui all'art. 2094 c.c., seppure permeato da un « manto fresco di rispettabilità », per un verso; ovvero con riguardo alla ritenuta applicabilità (di parte) della disciplina o meglio dei principi del lavoro autonomo, per un altro verso. Su questi elementi gli stessi autori della proposta hanno tuttavia avuto modo di ritornare, criticamente, in un momento successivo (DE LUCA TAMAJO 1997; v. peraltro anche la « Proposta per uno Statuto dei lavori », in qualche misura consonante all'attribuzione, seppure qui in via legislativa, di un particolare potere certificatorio mediante la volontà delle parti in prima battuta e amministrativo successivamente, sulla quale in senso critico PEDRAZZOLI 1998, 24-26, in specie per gli esiti pratici della proposta medesima).

3. Altra parte della dottrina giuslavoristica ha invece cercato di risolvere i complessi problemi derivanti dal sorpasso della

R I D L, 2001, I

realtà sociologica e organizzativa nei confronti di tradizionali e consolidate costruzioni normative muovendosi sul piano dell'interpretazione del dato esistente piuttosto che su quello delle proposte normative. È il caso di chi, proprio sulla scorta della lacunosità e scarsità dei referenti normativi, propone appunto una ricerca degli stessi « con la massima apertura » e superando i limiti della pre-comprensione conseguente alla centralità del modello egemone; in tal senso si è rivalutata la norma di cui all'art. 2222 c.c., laddove essa sembra riconoscere come lavoro in senso giuridico il « compimento di un'opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio ». La norma *de qua* svolgerebbe così tre diverse selezioni: la più importante ai nostri fini risulta quella per cui essa, lasciata debitamente « respirare », « concorre alla nozione » di tutti i *contratti di lavoro*, d'opera, autonomo, e subordinato, « chiude(ndo) così il cerchio di tutti i lavori possibili » (PEDRAZZOLI 1998, 29; qui l'A. ripropone la già ricordata definizione di attività di collaborazione — ovvero: lavoro — nell'interesse altrui: v. il § succ.; ma anche PEDRAZZOLI 1997b e 1999). Opportunamente la dottrina richiamata si riferisce ad un « atto o attività che oggettivamente costituisce (la base di) ogni lavoro »; e tuttavia rimanda anche, quale condizione indispensabile per l'individuazione del « *quantum* di discipline » per le subfattispecie discrete, ad « una teoria giuridica del lavoro », da un lato, e ad « una sanzione legislativa in asseccamento », dall'altro.

Anche tale proposta, come ovvio, ha suggerito interventi non del tutto adesivi. Ci sembra, comunque, che la stessa debba essere presa in seria considerazione, sia perché tesa a far emergere il reale contenuto del *lavoro*, di regola obliterato o posto in secondo piano (atto o attività, si è detto), sia per il suo muoversi quasi totalmente in una prospettiva *de iure condito* e sulla base della realtà normativa del lavoro (*genus*) come schema unitario. E tuttavia, è stato piuttosto semplice opporre anche a questa interpretazione ricostruttivo-sistematica un ostacolo a sua volta strettamente tecnico-giuridico, quale l'utilizzazione impropria della tecnica del « combinato *disposto* » (sebbene sia ivi scritto « *previsto* », e non a caso), attraverso la quale sottrarre una parte di norma all'art. 2222 c.c. e creare così due piani di lettura del medesimo, il secondo dei quali definito « anegoziale » (*amplius* PERULLI 1996, 85-87 e 1999, 233-235). Di modo che successivamente, ci è parso, lo stesso autore ha

R I D L, 2001, I

parzialmente corretto, rendendola più *soft*, la propria posizione (PEDRAZZOLI 2000; ma v. anche PERULLI 2000a).

A ciò si aggiunga che tale interpretazione sembra recidere la necessaria correlazione tra fattispecie ed effetti, interpretando manipolativamente una norma definitoria vigente e contrastando con l'impianto codicistico per tipi (ancora PERULLI 1996, 87 e 96-97, in definitiva perplesso sul possibile utilizzo e valorizzazione delle norme relative al tipo negoziale « contratto d'opera » al fine di governare un ipotetico nuovo sistema dei lavori, nemmeno attraverso una ipotizzata funzione transtipica di norme — sulla quale invece si tornerà affermativamente in conclusione) (e in ZILIO GRANDI 2001).

4. L'analisi compiuta nei paragrafi precedenti (e in ZILIO GRANDI 2001) ha mostrato come il tradizionale « arresto » della dottrina giuslavoristica alle soglie del movimento delle pandette (ovvero alla distinzione tra *opera* ed *operae*, tra mezzi e risultato, e quindi tra autonomia e subordinazione, etc.) risulti fuorviante. D'altronde, già il presunto padre del moderno diritto del lavoro, Lodovico BARASSI, immaginava e faceva pensare ad un concetto particolarmente ampio di lavoro, comprensivo, si è visto, di diverse e (apparentemente) eterogenee fattispecie, a loro volta già compiutamente regolate o in via di disciplina nel codice civile del 1942.

Ma qui sta il punto. Tali fattispecie o istituti risultano eterogenei solo se riguardati attraverso la lente deformata del paradigma « dogmatizzato » cui si è fatto cenno: ovvero se letti avendo come riferimento esclusivo il lavoro subordinato nell'impresa e come obiettivo la perdurante estensione delle tutele ad esso assicurate anche al di fuori del proprio ambito elettivo. È il caso di buona parte delle proposte, legislative e dottrinali, che si sono richiamate nelle pagine precedenti, le quali si atteggiavano in tal modo come del tutto complementari rispetto ad operazioni giurisprudenziali vecchia maniera. Ciò facendo, anzi, il percorso teso alla individuazione di quella che è stata definita di volta in volta *superfattispecie*, lavoro senza aggettivi, lavoro *sans phrase*, lavoro coordinato, non può che complicarsi e addirittura capovolgarsi; giacché tale operazione è chiaramente condizionata dal « pregiudizio giuslavoristico », dall'idea centripeta del lavoro subordinato.

Al contrario, ripercorrendo la storia millenaria del lavoro, in-

R I D L, 2001, I

teso come atti o attività compiuti per altri, nell'interesse altrui, di regola a fronte di un compenso o retribuzione, ci si può accorgere che il lavoro subordinato, così come noi lo conosciamo nella sua evoluzione secolare, non è che « una parte » del tutto. E allora ha ragione due volte Marcello PEDRAZZOLI: quando ricerca la soluzione al dilemma giuslavoristico al di fuori del suo ambito ristretto, ma pur sempre nell'ambito del sistema giuridico dato; e quando immagina una parte generale (anche) per il diritto del lavoro, comprensiva di (e disciplinante) tutte le forme di lavoro. Ma tale dottrina sconta, a sua volta, una duplice ambiguità: utilizza impropriamente, in modo ultroneo secondo quanto già accennato, lo strumento interpretativo del dato normativo; e rimane comunque nell'ambito della prospettiva interna ai contratti di lavoro classici, contratto d'opera e contratto di lavoro subordinato, nelle rispettive norme di riferimento: artt. 2094 e 2222 c.c.

Il percorso sin qui compiuto permette invece di allargare il campo di analisi, e non solo temporalmente. Forme di lavoro subordinato, intendendo tale termine sostanzialmente in senso socio-economico (per tutti MARIUCCI 1979), sono sempre esistite; esso si è atteggiato inizialmente come inscindibile da forme di rappresentanza e gestione degli affari altrui, che ne offuscavano dunque il substrato di soggezione, anche giuridica; è esistito un diritto del lavoro, inteso come legislazione di tutela del contraente debole, ben prima dell'elaborazione della legislazione di inizio secolo XX, collocabile già nel passaggio dal diritto intermedio a quello medievale. Sebbene occultato sotto la forma e la definizione di *locatio*, altro era lo schema causale di riferimento, positivamente regolato sin dalle origini, dell'agire per altri, nell'interesse altrui, in una parola del nucleo fondante del lavoro: schema che si è ritenuto di individuare in quello sotteso (o sovrastante) all'istituto del mandato.

Ma occorre intendersi. Ciò non comporta semplicemente la riconduzione storico-giuridica del contratto di lavoro e del contratto d'opera nell'alveo dello schema del mandato, invertendo quindi la già ricordata intuizione di BARASSI (1914). Se si cerca un *genus* occorre uscire, ancora una volta, dal ragionamento binario, il quale conserva inevitabilmente come paradigmi talora il contratto d'opera, altre volte quello di lavoro subordinato, altre volte, si è visto, entrambi e insieme. Si dirà che l'individuare uno « schema comune » alle diverse fattispecie lavorative, svolte nei più svariati modi,

RIDL, 2001, I

non risolve il fondamentale problema della disciplina concreta, soprattutto quello dell'oramai ineludibile graduazione delle tutele e quindi della « sdrammatizzazione » dell'alternativa binaria stessa.

E invece pare a noi che la forza di una simile ricostruzione, anche in chiave propositiva, stia proprio nella possibilità di utilizzare, quali principi comuni a tutte le attività (o prestazioni) svolte nell'interesse altrui (il « lavoro per altri »: PERULLI 2000c, 281), alcuni fondamenti della disciplina del mandato, o meglio dello schema causale (gestorio) ad esso sotteso. Così, con riguardo al recesso dal contratto, si potrà sostenere che vale per tutte le ipotesi lavorative, in qualsivoglia forma giuridica inquadrabili, il principio della risarcibilità del danno subito dal lavoratore (*rectius* dal mandataro oneroso) in caso di recesso anticipato, salvo che ricorra una giusta causa (cfr. art. 1725 c.c.; in dottrina, per tutti, LUMINOSO 1984; ma v. anche PERULLI 1996, 714 ss.); una soluzione, questa, spesso proposta con riguardo all'eventuale riscrittura delle norme di tutela nei confronti dei licenziamenti individuali ingiustificati (ROCCELLA 2000). Ancora, sempre attraverso un'applicazione analogica ovvero in funzione transtipica di norme e principi, si possono ritenere estensibili a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa « per altri » il principio generale della diligenza del buon padre di famiglia; quello per cui la misura del compenso, se non stabilita dalle parti, è determinata « in base alle tariffe professionali (*alias* i contratti o accordi collettivi) o agli usi; (e) in mancanza è determinata dal giudice » (cfr. artt. 1710 e 1720 c.c.); quello, invero peculiare ma già emerso con riguardo alla fattispecie tipica di lavoro subordinato, della predisposizione da parte del mandante (o committente, o datore di lavoro) dei « mezzi necessari » per eseguire la prestazione e per l'adempimento delle obbligazioni (art. 1719 c.c.), ovvero il substrato economico normalmente ravvisabile nell'impresa, *sub specie* dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale dell'imprenditore (ICHINO 1990, spec. 78 ss.).

Sul versante delle obbligazioni del debitore di attività (inteso ovviamente *lato sensu*), poi, si può ipotizzare l'applicazione della norma-principio secondo cui, se il rapporto è a tempo indeterminato, il debitore recedente è obbligato a risarcire i danni ovvero a concedere un congruo preavviso, salvo il caso, anche qui, di grave impedimento (art. 1727 c.c.); ovvero di quella che presuppone la

R I D L, 2001, I

fissazione di istruzioni da parte del mandante (art. 1711, secondo comma). Mentre su quello delle obbligazioni del datore di lavoro (mandante), è il caso di ricordare l'obbligo di risarcire al lavoratore (mandatario) i danni subiti a causa dell'incarico (art. 1720 c.c.), sorta di obbligo di sicurezza in senso economico, con privilegio su determinati beni mobili (art. 2761, secondo comma) (9).

Questa prospettiva non sembra soffrire più che tanto i limiti tecnico-giuridici che si frappongono invece a quelle precedentemente menzionate, sebbene in qualche misura essa richiami alla memoria una ancora attuale lettura della subordinazione in senso socio-economico (TRENTIN 1999 (10), sul rapporto SUPLOT; ma già MARIUCCI 1979, 65-81; v. anche MAZZOTTA 1979); cosicché sarebbero « lavoro in senso lato » tutte quelle attività svolte per altri in una condizione di « dipendenza economica ».

A quest'ultimo proposito recenti sviluppi del nostro ordinamento giuridico offrono ulteriori modelli di regolazione che si muovono su un piano omogeneo al percorso qui seguito. Nel definire e quindi regolamentare il contratto di subfornitura tra imprese, la l.

---

(9) Vale richiamare altresì un'analogha prospettiva con riguardo al contratto di agenzia, seppure analizzato al cospetto del contratto d'opera (PERULLI 1996, 135-148); in tale sede si è infatti confermata l'opinione secondo la quale, sebbene disciplinato nel codice civile in un diverso libro, l'agente, storicamente uscito dalle file degli impiegati (ROMAGNOLI 1967, 201), « *locator operarum* senza retribuzione » (ZANELLI 1963-64), si è infine collocato in quella tipica zona di confine altamente recettiva di norme e principi dettati per il lavoro subordinato. Andando oltre — poiché in questo senso si rimarrebbe nell'ambito della più volte citata logica binaria — anche sulla base delle esperienze comparate, in particolare in Germania e Francia, è possibile infatti ravvisare altresì intorno al rapporto di agenzia « una fibrillazione interdisciplinare » che consente, quantomeno, di collegare al medesimo (a prescindere dal problema qualificatorio e quindi della sua possibile riconduzione tipologica nell'ambito del lavoro subordinato) la tendenziale emersione di alcuni principi, in specie in tema di recesso ma anche, a seguito della direttiva CE n. 86-653 e della corrente interpretazione giurisprudenziale, di chiarezza e trasparenza nei reciproci diritti e doveri delle parti. Quei valori e principi, non a caso, sui quali subito ci si soffermerà con riferimento alla recente legge n. 192/1998.

(10) L'A. parla di *travail pour autrui* e di *une nouvelle cohésion et une nouvelle forme de solidarité entre les différents sujets du monde du travail*; nel che sembra potersi appunto ravvisare un'istanza protettiva, e mediante l'attribuzione di diritti fondamentali, di frequente già presenti nella nostra Carta costituzionale (sicurezza sociale, formazione permanente, di codecisione su oggetto e modalità del rapporto di lavoro, di necessità di una giusta causa di recesso).

18 giugno 1998, n. 192 da un lato conferma il criterio metodologico, tipico della tradizione del codice, per il quale alla disciplina dei singoli contratti è premessa una definizione o nozione del negozio specifico, seppure molto ampia; dal lato opposto, ciò che ben più rileva, risponde alle esigenze regolative di uno specifico modello di organizzazione dell'attività produttiva (CUFFARO 2000, 367). Nel far questo la legge, molto puntuale ed articolata (v. tra i primi interventi, oltre a LIPARI 2000, NICOLINI 1999, e già DE NOVA 1998, e IUDICA 1998, e l'ampio studio di CASO 1998), afferma un rilevantissimo principio di trasparenza (MINERVINI 2000) e riconosce un generale principio di tutela a favore del contraente debole nei rapporti di collaborazione produttiva « verticale »; tuttavia non limitabile, accogliendo la nostra idea, ai soli rapporti tra imprese.

La dottrina intervenuta ha avuto modo di affermare che, anche in virtù dell'ampiezza della definizione ivi contenuta, essa « non istituisce un nuovo tipo contrattuale, bensì proietta la propria sagoma su una serie potenzialmente molteplice di tipi negoziali codificati » (IUDICA 1998, 411), arrivandosi ad evocare la « costruzione di una tastiera di categorie comuni » (CASO 1998, 245). E se pure lo scopo principale della legge in oggetto risulta quello di « apprestare tutela ad una delle due parti del rapporto contrattuale ritenuta più debole », essa da un lato individua a tal fine una serie aperta ed ampia di ipotesi, certo tendenzialmente delimitata sotto il profilo soggettivo (imprenditoriale); dall'altro, ciò che ci interessa, « opererà su un livello differente, trasversale rispetto alle varie figure preesistenti (...) su qualunque tipo di rapporto contrattuale sussumibile nella definizione dell'art. 1 » (CUFFARO 2000, 371 e già IUDICA 1998; v. anche DE NOVA 1998, 5, circa il « suo impatto sul sistema dei contratti »; e aggiungeremmo « tutti » i contratti). Così che la normativa risulta applicabile, di volta in volta e seguendo una recente tendenza, a « un gruppo di contratti (la vendita, l'appalto, la somministrazione, il contratto d'opera) sotto il particolare profilo dei rapporti tra impresa committente e subfornitore » (CUFFARO 2000, 371 e già DE NOVA 1998, 5). Non si tratta d'altro, ci pare, che della riproposizione, con riguardo ad un dato normativo più recente, del ragionamento condotto con riferimento alle più datate norme codicistiche in tema di mandato.

Inoltre, lo stesso fatto che la legge in oggetto includa nella definizione di cui all'art. 1 anche la (sub)fornitura di servizi, oltre che

R I D L, 2001, I

di prodotti, e non escluda espressamente le ipotesi maggiormente vicine alle attività lavorative (ma *contra* DE NOVA 1998, 8-9), fa propendere per l'applicazione, ancora una volta in funzione trans tipica, di alcuni fondamentali principi in essa affermati. Tali quelli della forma scritta del contratto e dei suoi contenuti necessari (art. 2), *in primis* il prezzo, sul quale non a caso si sofferma un'ulteriore norma a proposito dei termini di pagamento (art. 3). Ma occorre altresì ricordare il divieto di interposizione, che in effetti non è stato del tutto espulso neppure dall'ambito del lavoro subordinato in senso stretto; e soprattutto il riconoscimento normativo del c.d. « abuso di dipendenza economica », in specie in quella parte della norma che attribuisce rilievo « alla reale possibilità, per la parte che abbia subito l'abuso, di reperire sul mercato alternative soddisfacenti » (art. 9). Attraverso tale riconoscimento si innova significativamente il tema della disparità di potere contrattuale, « attribuendo particolare incisività al canone della buona fede quale parametro di valutazione del comportamento del soggetto nello svolgimento della propria attività imprenditoriale » (CERIDONO 2000, 429-431; su una possibile ricostruzione sistematica dello statuto normativo dei contratti d'impresa, come categoria autonoma, v. peraltro BUONOCORE, LUMINOSO 1993, 3 ss.).

L'operazione interpretativa qui suggerita trova dunque coerente ed efficace rispondenza in un recente e significativo provvedimento legislativo il quale — pur senza che vi sia bisogno di richiamare la celebre dottrina sul lavoratore autonomo (o, a questo punto, lavoratore « senza aggettivi ») come imprenditore (BIGIAMI 1945) — sembra definitivamente accogliere un'ampia nozione di lavoro, nell'ambito della quale ritrovare non solo le figure social tipiche che tanto hanno affaticato i giuslavoristi, ma anche una disciplina minima di tutela per tutti i « lavori ». Per altro verso essa non si pone in posizione isolata, posto che attenta dottrina già ha suggerito la soluzione per la quale, accogliendo in tema di contratti e tipi la teoria della combinazione piuttosto che quella dell'assorbimento, si porrebbero le premesse per l'applicazione di norme e principi non al contratto ma alla prestazione: di modo che, nonostante la contraria prospettiva sinora accolta dal legislatore e dalla stessa giurisprudenza, almeno l'interprete sarebbe in qualche modo autorizzato ed anzi spinto a cercare in tale direzione una ricomposizione tra tipo e disciplina ad esso (necessariamente) collegata,

R I D L, 2001, I

valutando alcuni principi comuni a diversi contratti (e dunque tipi legali) come idonei ad affermare una tutela quantomeno minima (*amplius* PERULLI 1996, 68 ss.).

In tal modo, norme che regolano pezzi di contratto risultano applicabili al di fuori del tradizionale ambito « tipico », per affermarsi quale disciplina « della prestazione » prima ancora che « del contratto » (*amplius* SANTORO 1994, con specifico riguardo al caso tedesco, ma anche a profili relativi al nostro ordinamento, spec. 669 ss.; e soprattutto a innovative soluzioni giurisprudenziali e perspicaci proposte in tema di rapporti tra agenzia ed altre figure e mandato, 676 ss.; e già SACCO 1966). Gli obblighi di comportamento (e anche i diritti) dell'incaricato — ma sarebbe forse possibile parlare, a questo punto, di debitore dell'attività lavorativo/gestoria — possono essere così « rammodernati e collocati » in capo ad una serie di contratti di agire per conto altrui, creando un « nucleo di principi generali comuni a tutti i contratti gestori », compresi quelli non legislativamente disciplinati (SANTORO 1994, 685) (11), secondo una metodologia imperniata sull'uso vantaggioso delle categorie generali (MENGONI 1984, 520). Tale positivo risultato conseguirebbe, si è visto, anche ad una lettura avanzata della recente normativa in tema di subfornitura tra imprese; lettura che, a tacer d'altro, trova avallo da quella autorevole dottrina la quale, pur in una prospettiva sostanzialmente non modificativa del contesto dogmatico-interpretativo, non può non riconoscere l'attuale rilevanza di una funzione riequilibratrice di alcuni principi, auspicando nel contempo, correttamente, che ciò non significhi *solo* applicazione dei diritti fondamentali (MENGONI 2000, tuttavia ancora nella prospettiva binaria autonomia/subordinazione, specie in punto di disciplina applicabile).

La storia del lavoro, l'interpretazione del dato normativo e la cronaca del diritto riescono così, forse non a caso, a toccarsi.

---

(11) L'A. non si nasconde, peraltro, la difficoltà di una simile ricostruzione ai fini pratici e con riguardo sia al dato sistema normativo, sia alla tradizionale opinione secondo la quale i tipi si distinguono in funzione della causa; giacché, sempre per SANTORO, l'« agire per conto », ovvero il *genus* che si è venuti ricostruendo nelle pagine precedenti, « non è un elemento che afferisce alla causa del contratto » ma piuttosto al suo oggetto, potenzialmente — e nel nostro caso effettivamente — comune a più fattispecie.

*Riferimenti bibliografici*

- AA.VV. (2000), *Il lavoro delle riforme*, Roma.
- AIDLASS (1999), *Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro*, Milano.
- AIDLASS (2000), *Il diritto del lavoro alla svolta del secolo*, in corso di pubblicazione, Milano.
- ALLEVA (1996), *Ridefinizione della fattispecie di contratto di lavoro. Prima proposta di legge*, in GHEZZI, a cura di.
- ASQUINI (1961), *Il diritto commerciale nel sistema della nuova codificazione*, ora in *Scritti giuridici, III*, Milano.
- BARASSI (1901), *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, 1<sup>a</sup> ed.
- BARASSI (1914), *Mandato, deposito e contratto di lavoro*, in *RDComm*, 1914, I.
- BARASSI (1915-17), *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Milano, 2<sup>a</sup> ed.
- BARBERIS (1913), *Il contratto di « prestazione d'opera »*, in *DComm*, I, 20 ss.
- BIGIAMI (1945), *La piccola impresa*, Milano.
- BOLAFFIO (1901), *Carattere giuridico della mediazione*, in *GI*, I, 1, 426.
- BOLOGNA, FUMAGALLI (1997), *Il lavoro autonomo di seconda generazione*, Milano.
- BONFANTE (1901), *In tema di mandato commerciale e commissione*, in *Mon. Trib.*
- BUONOCORE (2000), *Contrattazione d'impresa e nuove categorie contrattuali*, in *QGComm.*, Milano.
- BUONOCORE, LUMINOSO (1993), *Contratti d'impresa*, Milano.
- CARNELUTTI (1910), *Il diritto di privativa nel contratto di lavoro*, in *RDComm.*, II.
- CASANOVA (1986), *Il diritto del lavoro nei primi decenni del secolo: rievocazioni e considerazioni*, in *q.Riv.*, I.
- CASO (1998), *Subfornitura industriale: analisi giuseconomica delle situazioni di disparità di potere contrattuale*, in *RCDP.*, 243 ss.
- CASTELVETRI (1994), *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano.
- CERIDONO (2000), sub *art. 9*, in LIPARI (a c. di), 429 ss.
- COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI (1939), Sottocommissione per il codice civile, *Quarto libro. Obbligazioni e contratti. Progetto e relazione*, Roma.
- CUFFARO (2000), in DE NOVA, a cura di, in *NLCC*, 1-2, 367 ss.
- DAVIES (2000), *Lavoro subordinato e lavoro autonomo*, in *DRI*, 2, 207 ss.
- D'ANTONA (1996a), *Le metamorfosi della subordinazione*, in *Quad. RCDL*, 23 ss.
- D'ANTONA (1996b), *Ridefinizione della fattispecie di contratto di lavoro. Seconda proposta di legge*, in GHEZZI (a cura di).
- DE LUCA TAMAJO (1997), *Per una revisione delle categorie qualificatorie del diritto del lavoro: l'emersione del « lavoro coordinato »*, in *ADL*.
- DE NOVA (1974), *Il tipo contrattuale*, Padova.
- DE NOVA (1993), *La rappresentanza*, in SACCO e DE NOVA, *Il contratto*, II, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da SACCO, Torino.
- DE NOVA (1998), a cura di, *La subfornitura*, Milano.
- DOMINEDÒ (1939), v. *Mandato commerciale*, in *Nuovo Dig. It.*, 17.
- GAETA (1993), *Lavoro a distanza e subordinazione*, Esi, Napoli.
- GAETA (1997), *Ludovico Barassi (1873-1961)*, in *LD*, 521 ss.
- GALLINO (1998), *Se tre milioni vi sembrano pochi: sui modi per combattere la disoccupazione*, Torino.

R I D L, 2001, I

- GALLINO (1999), *Una replica su « Se tre milioni vi sembrano pochi »*, in *SM*, 57, 477 ss.
- GAROFALO M.G. (1999), *Un profilo ideologico del diritto del lavoro*, in *DLRI*, 1, 9 ss.
- GHEZZI (1996), a cura di, *La disciplina del mercato del lavoro. proposte per un testo unico*, Roma.
- GIANTURCO (1947), *Sul contratto di lavoro*, in *Opere giuridiche*, II, Roma.
- GIUGNI (1994), *Una lezione sul diritto del lavoro*, in *DLRI*, 203 ss.
- GRANDI (1977), *Diritto del lavoro e società industriale*, in *RDL*, 5 ss.
- GRANDI (1999), *Persona e contratto di lavoro. Riflessioni storico-critiche sul lavoro come oggetto del contratto di lavoro*, in *ADL*, n. 2, 309 ss.
- ICHINO (1992), *sub art. 2094*, in *CommSchl*.
- ICHINO (1996), *Il lavoro e il mercato*, Milano.
- IUDICA (1998), *La disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, in *I contratti*, 4, 411 ss.
- LIPARI (2000), *Nota introduttiva*, in Id. (a cura di), *Disciplina della subfornitura nelle attività produttive*, in *NLCC*, 1-2, 365 ss.
- LUMINOSO (1984), *Il mandato e la commissione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* CICU-MESSINEO-MENGONI, XXXII, Milano.
- MAGNO (1929), *Locazione d'opere e mandato nel Progetto italo-francese delle obbligazioni e dei contratti*, in *RDC*, 209 ss.
- MARGHERI (1885), *Le speculazioni sul lavoro nel diritto commerciale*, in *Filangieri*, 407 ss.
- MARIUCCI (1979), *Il lavoro decentrato*, Milano.
- MARIUCCI (1997), *Il diritto del lavoro della seconda Repubblica*, in *LD*, 163 ss.
- MAZZOTTA (1979), *Rapporti interpositori e contratto di lavoro*, Milano.
- MENGONI (1965), *Il contratto di lavoro nel diritto italiano*, in BOLDT, CAMERLYNCK, HORION, KAYSER, LEVENBACH, MENGONI (a cura di), *Il contratto di lavoro nel diritto dei paesi membri della C.E.C.A.*, Milano.
- MENGONI (1971), *Lezioni sul contratto di lavoro*, Milano.
- MENGONI (1984), *La parte generale delle obbligazioni*, in *RCDP*.
- MENGONI (2000), *Il contratto di lavoro nel secolo XX, Relazione*, in *AIDLASS*.
- MINERVINI (2000), *Le regole di trasparenza nel contratto di subfornitura*, in *GComm*, 216 ss.
- MOSSA (1937), *Diritto commerciale*, I, Milano.
- NICOLINI (1999), *Subfornitura e attività produttive*, Milano.
- NOGLER e PERULLI (1997), *Presentazione*, in *LD*, 2, 169 ss.
- PEDRAZZOLI (1985), *Democrazia industriale e subordinazione*, Milano.
- PEDRAZZOLI (1997a), *Diritto del lavoro è bello*, in *DLRI*, 4, 659 ss.
- PEDRAZZOLI (1997b), *Forme giuridiche del lavoro e determinanti tecnologiche, organizzative e sociali*, in *EL*, 3-4, 325 ss.
- PEDRAZZOLI (1998), *Consensi e dissensi sui recenti progetti di ridefinizione dei rapporti di lavoro*, in *QDLRI*, 21, 9 ss.
- PEDRAZZOLI (1999), *Dal lavoro autonomo al lavoro subordinato, Relazione*, in *AIDLASS*.
- PEDRAZZOLI (2000), intervento in *AIDLASS*.
- PERULLI (1996), *Il lavoro autonomo*, in *Trattato CICU-MESSINEO-MENGONI*, Milano.

- PERULLI (1997), *Il diritto del lavoro tra crisi della subordinazione e rinascita del lavoro autonomo*, in *LD*, 2, 173 ss.
- PERULLI (1998), *Locatio operis e lavoro sans phrase nella prospettiva di un nuovo statuto giuridico dei lavori*, in *QDLRI*, 21, 73 ss.
- PERULLI (2000a), *Intervento*, in *AIDLASS*.
- PERULLI (2000b), *Postfordismo, forma dello Stato e diritto del lavoro: spunti di riflessione*, in *LD*, 251 ss.
- PERULLI (2000c), *Le nuove forme del lavoro e le relative tutele*, in *AA.Vv.*, 267 ss.
- PINO (1984), *Modelli normativi del rapporto di lavoro all'inizio del secolo*, in *PD*, 207 ss.
- PIPIA (1902), *Teoria del mandato civile e commerciale*, Milano.
- PROVERA (1975), *Mandato (negozio giuridico). Storia*, in *ED*, 25, 318 ss.
- RIVA SANSEVERINO (1977), *Art. 2094*, in *CommSB*.
- ROCCELLA (2000), *La disciplina dei licenziamenti tra referendum e progetti di riforma*, in *Quad. Fondaz. Malagugini*.
- ROMAGNOLI (1967), *La prestazione di lavoro nel contratto di società*, Milano.
- ROMAGNOLI (1989), *Diritto del lavoro (storia)*, in *DDPriv.*, Sez. comm., IV.
- ROMAGNOLI (1999), *Il diritto del secolo. E poi?*, in *DML-online*.
- ROMEI (1999), *Relazione*, in *AIDLASS*.
- SACCO (1966), *Autonomia contrattuale e tipi*, in *RTDPC*, I, 785 ss.
- SANTAGATA (1985), *Del mandato*, in *CommSB*.
- SANTORO (1994), *Gli obblighi dell'incaricato nella trattazione d'affari per conto nel sistema tedesco e in quello italiano*, in *RDC*, I, 639 ss.
- SANTORO PASSARELLI F. (1942), *L'impresa nel sistema del diritto civile*, in *RDComm.*, I, 376 ss.
- SANTORO PASSARELLI F. (1966), *Responsabilità del fatto altrui, mandato contratto di lavoro gestorio*, in *FI*, IV, 332 ss.
- SCOGNAMIGLIO (1999), *Lavoro subordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000*, in *ADL*, 273 ss.
- SEMENZA (2000), *Le nuove forme del lavoro indipendente*, in *SM*, 58, 143 ss.
- SIMITIS (1997), *Il diritto del lavoro ha ancora un futuro?*, in *DLRI*, 4, 609 ss.
- SPAGNUOLO VIGORITA (1965), *Subordinazione e diritto del lavoro*, Napoli.
- SRAFFA (1933), *Del mandato commerciale e della commissione*, in *Comm. cod. comm.*, vol. IV, Milano, 2<sup>a</sup> ed.
- SUPIOT (2000), *Lavoro subordinato e lavoro autonomo*, in *DRI*, 2, 217 ss.
- TRENTIN (1999), *Un nouveau contrat de travail*, in *DS*, 5, 472 ss.
- VARDARO (1986), *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in *PD*.
- VIDARI (1903), *Brevi note intorno al progetto di legge sul contratto di lavoro*, in *DComm.*, 321 ss.
- ZANELLI (1963-64), *Storia e teoria del rapporto di agenzia*, in *Studi urbinati*, a. XXXII, 119 ss.
- ZILIO GRANDI (2001), *Rapporti di lavoro e attività gestoria nel diritto romano e nelle prime codificazioni*, in *q. Riv.*, I, 139 ss.

RAPPORTI DI LAVORO E ATTIVITÀ GESTORIA TRA AUTONOMIA, SUBORDINAZIONE E NUOVE PROPOSTE. — Riassunto. *L'A. esamina le soluzioni proposte, dottrinali, giuri-*

R I D L, 2001, I

*sprudenziali e legislative per una disciplina unitaria dei rapporti di lavoro lato sensu e suggerisce la matrice comune del mandato o, più esattamente, dello schema causale ad esso sotteso: l'attività gestoria.*

NEW PERSPECTIVES AND PROPOSALS ABOUT EMPLOYMENT RELATIONSHIPS AND MANDATE. — Summary. *The Author considers some legislative, theoretical and judicial solutions of the problem of the discipline encompassing all the employment relationships. He suggests that such a discipline can be based on the scheme of the mandate.*

ARBEITSVERHÄLTNISSE UND GESCHÄFTSFÜHRUNG ZWISCHEN SELBSTÄNDIGKEIT, ABHÄNGIGKEIT UND NEUEN VORSCHLÄGEN. — Zusammenfassung. *Der Autor beleuchtet mögliche Lösungen aus Lehre, Rechtsprechung und Gesetzgebung hinsichtlich einer einheitlichen Regelung der Arbeitsverhältnisse im weitesten Sinne und verweist dabei auf die gemeinsame Grundidee, jene des Auftrages bzw. der Geschäftsführung.*

R I D L, 2001, I